# Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

| | |
|---|---|
| Oggetto dell'affidamento | Partenariato Pubblico Privato (ex artt. 179 comma 3 e art. 183 comma 15 e 16 del D.Lgs 50/2016) per la riqualificazione e la successiva gestione di tutti i Cimiteri del territorio del Comune di Lastra a Signa |
| Ente affidante | Comune di Lastra a Signa |
| Tipo di affidamento | Partenariato Pubblico Privato |
| Modalità di affidamento | Affidamento tramite gara aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
| Durata del contratto | 20 anni |
| Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo | Nuovo affidamento |
| Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare | Comune di Lastra a Signa |

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

| | |
|---|---|
| Nominativo | Arch. Alessia Bochicchio |
| Ente di riferimento | Comune di Lastra a Signa |
| Area/servizio | Settore 5 "Cura del patrimonio e Ambiente" |
| Telefono | 0558746 |
| Email | manutenzione@comune.lastra-a-signa.fi.it<br>pec: comune.lastra-a-signa@pec.it |
| Data di redazione | 12/01/2023 |

**PREMESSA**

L'art. 34, comma 20 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" stabilisce: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

La presente Relazione è pertanto finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dalla predetta norma con riferimento all'affidamento in Partenariato Pubblico Privato del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi cimiteriali mediante lo strumento del Project Financing per la riqualificazione e successiva gestione di tutti i Cimiteri del territorio del Comune di Lastra a Signa.

In particolare con la Relazione si intende:

• individuare la forma di affidamento prescelta nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, della parità tra gli operatori, dell'economicità della gestione;

• dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti dell'affidatario previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

• definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;

• indicare le compensazioni economiche ove previste;

• indicare le modalità e le tempistiche di attuazione delle incombenze derivanti dalla scelta della modalità di affidamento proposta.

L'art. 13 comma 25-bis, D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito in L. 21/02/2014, n. 9, stabilisce che la relazione sia inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, per la successiva pubblicazione sul portale telematico, oltre che sul sito internet del Comune.

Al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, la presente relazione viene pubblicata per la durata di 30 giorni sul sito istituzionale del Comune di Lastra a Signa.

**SEZIONE A**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**Quadro normativo di riferimento per l'affidamento dei servizi cimiteriali qualificati come servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

I servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come servizi pubblici locali a rilevanza economica (Vedasi parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato n. AS883/2011 rilasciato al Comune di Sulmona).

Per quanto attiene al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, i servizi cimiteriali rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e conseguentemente sono compresi nell'Accordo

Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19.09.2002.

Anche la gestione delle lampade votive, o "illuminazione elettrica votiva", è stato qualificato come un servizio pubblico locale e può assumere la configurazione di concessione di pubblico servizio data la possibilità di remunerazione del servizio dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo (vedasi Sentenza CdS, Sezione VI, n. 1893/2006).

Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestione dei servizi cimiteriali, essa permane in capo all'Amministrazione Comunale del territorio di riferimento, in quanto i servizi oggetto di affidamento non rientrano nella fattispecie dei servizi a rete di cui all'art. 3 bis comma 1 bis del D.L. 138/2011.

La materia dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi di "rilevanza economica", è stata nell'ultimo decennio oggetto di un'intensa attività normativa e di numerose modifiche e resa più complessa dall'avvicendarsi di un'abrogazione referendaria e un pronunciamento di illegittimità costituzionale.

L'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, di fatto, non contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico, limitandosi a rilevare che i servizi pubblici locali devono avere "per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.), in relazione ai differenti contesti socio-economici e territoriali.

Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità, in linea con il ricordato principio che gli enti locali rappresentano le proprie comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

La distinzione fra servizi pubblici locali aventi rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, introdotta dal D. L. 30/09/2003, n. 269, convertito dalla L. 24/12/2003 n.350, che ha modificato gli articoli 113 e 113/bis del D. Lgs. 267/2000, non è corredata da un'espressa e precisa individuazione delle due fattispecie giuridiche, rendendo, così, necessario il ricorso alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.

E' opportuno considerare che nel "Libro Verde sui servizi di interesse generale", presentato il 21/05/2003 dalla Commissione delle Comunità Europee, si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, così da rendere impossibile la fissazione a priori di un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica".

Trattando dei modelli astrattamente esperibili per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, inizialmente l'articolo 23-bis del D. L. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla L. 06/08/2008, n. 133, esprimeva un'espressa pregiudiziale a favore della concorrenza e del mercato. Mirava a garantire l'applicazione della normativa comunitaria e a favorire il rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale. La norma ribadiva fortemente il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento

di detti servizi, limitando al contempo le ipotesi di affidamento diretto a fattispecie ben circoscritte e residuali, riconducibili al modello "in house", subordinato a ulteriori condizioni, che dovevano renderlo un'ipotesi eccezionale, salvaguardando così la finalità di liberalizzazione e promozione della concorrenza della nuova normativa.

In particolare, era previsto che il modello dell'"in house" potesse configurarsi solo in presenza di situazioni tali da non permettere un efficace ed utile ricorso al mercato. Inoltre, l'affidamento doveva avvenire solo in favore di società totalmente partecipate dall'ente pubblico concedente, limitatamente ai casi in cui l'attività societaria fosse svolta a beneficio dello stesso ente pubblico, e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società affidataria.

La possibilità di affidamento diretto era sottoposta all'ulteriore vincolo, per l'ente affidante, di dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola. In caso di affidamenti di valore superiore a determinate soglie, l'ente affidante era, altresì, tenuto a trasmettere una relazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale doveva esprimere un parere preventivo sulla conformità dell'affidamento diretto alle prescrizioni della normativa nazionale. Erano fatte salve le disposizioni previste in materia di distribuzione di gas naturale, di distribuzione di energia elettrica, gestione delle farmacie comunali, nonché quelle relative alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.

Sull'assetto così definito della disciplina della materia, è sopravvenuto il referendum popolare abrogativo del 12 giugno 2011. L'effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza dal 21 luglio 2011, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.113. Il primo effetto originato dall'abrogazione referendaria dell'articolo 23-bis e, di conseguenza, del regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 168/2010, è stato il fatto che il vuoto creatosi per la sopravvenuta assenza di norme specifiche di tutela della concorrenza nei servizi pubblici locali è stato immediatamente colmato dalla più generale normativa europea preesistente, in un rapporto di integrazione con le norme dell'ordinamento italiano.

Infatti, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26/01/2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo, ma, escludendosi la riviviscenza delle norme precedenti, deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Detta disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria a cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione.

Per effetto, dunque, dell'abrogazione della disciplina di cui al già più volte richiamato art.23-bis del D.L. n.112/2008, il modello dell'in house providing, previsto dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, è tornato ad essere una delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, non più "eccezionale", come sino ad allora previsto dal diritto interno.

A breve distanza temporale dalla pubblicazione del richiamato decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con l'art. 4 del D. L. 13/08/2011 n.138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011 n.148, poi, a varie riprese, modificato da successivi provvedimenti, tra cui il D. L. 24/01/2012 n.1, convertito dalla L. 24/03/2012 n.27, che, con l'art. 25, comma 1, lettera a), ha introdotto misure di organizzazione dei servizi a rete, attraverso l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome

del compito di individuare ambiti o bacini territoriali per lo sfruttamento di economie di scala e di differenziazione.

Tale normativa sopravvenuta ha previsto una disciplina sostanzialmente contraddistinta dalla medesima ratio di quella già abrogata, di fatto reintroducendo, seppure con alcuni distinguo, norme tese ad ottenere una riduzione dell'ambito di applicazione della modalità di affidamento dei servizi a rilevanza economica a società in house, per l'effetto, conducendo ad un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato, compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità degli stessi.

L'articolo 4 del D.L. n. 138/2011, infatti, prevedeva che gli enti locali, prima di procedere al conferimento della gestione dei servizi, avessero l'obbligo di individuare in via preliminare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. Esso prevedeva inoltre la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando i diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. L'affidamento "in house" del servizio a società interamente pubblica con i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo era un'eccezione limitata all'ipotesi in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento fosse pari o inferiore a 200.000 euro annui. La norma prevedeva anche l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe.

Sull'impianto normativo sopra delineato è intervenuta la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del D. L. n. 138/2011, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, così come sancito dall'art. 75 della Costituzione, e già oggetto di pronunciamenti della stessa Consulta, richiamati nella sentenza n. 199.

L'abrogazione dell'articolo 4 del D. L. n. 138/2011 ad opera della Corte Costituzionale ha reso non più operanti tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, essenzialmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, mentre ha lasciato intatte altre norme nella stessa materia, fra cui l'articolo 3-bis del D. L. n. 138/2011, inerente l'organizzazione territoriale dei suddetti a rete.

Con le ricordate abrogazioni dell'art.23-bis della L. n. 133/2008 e dell'art. 4 della L. n. 148/2011, dunque, sono stati rimossi gli stringenti vincoli alla percorribilità del ricorso agli affidamenti diretti in house dei servizi di rilevanza economica.

La Corte, nel pronunciamento di incostituzionalità relativo all'articolo 4 della Legge n. 148/2011, non si è limitata a rilevare il contrasto con l'articolo 75 della Costituzione a causa della sostanziale riproposizione di una norma soppressa dal Referendum popolare (vale a direl'articolo23-bis della Legge n.1 33/2008), ma ha anche ricostruito i motivi della consultazione referendaria e, per alcuni versi, la volontà popolare che in essa si è manifestata, censurando misure che, in contraddizione con l'esito del Referendum, limitavano la facoltà di scelta degli enti locali impedendo loro di ricorrere a gestioni pubbliche; ciò in difformità con la stessa normativa comunitaria meno restrittiva, quantomeno per il ricorso all'affidamento diretto a società cd. In house, rispetto a quella nazionale censurata dalla Corte costituzionale.

La pronuncia di incostituzionalità della Corte (che ha efficacia retroattiva fin dalla sua emanazione) ha determinato una situazione non molto difforme da quella successiva alla pubblicazione dell'esito referendario relativo all'articolo 23-bis della Legge n. 133/2008.

Resta dunque attuale la sentenza della Corte Costituzionale stessa e sopra ricordata di ammissione dei quesiti referendari (Sentenza 24/2011) con riferimento a due aspetti: da un lato, la non reviviscenza delle norme abrogate, dall'altro, il fatto che "dall'abrogazione referendaria non deriva in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una lacuna normativa incolmabile, né l'applicazione di una normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall'ordinamento comunitario".

In seguito all'abrogazione dell'articolo 4, pertanto, il riferimento generale risulta costituito dalla disciplina europea (direttamente applicabile) e dalle norme settoriali in vigore a cui si sono aggiunte le Direttive europee da recepire dagli stati membri, da ultimo 2014/23/24/25UE, recepite con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D. L. n. 138/2011, in sede di uniformazione del diritto interno alla pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto in via d'urgenza, in materia di servizi pubblici locali, prevedendo, con l'art. 34 del D. L. 18/10/2012 n. 179, convertito dalla L. 17/12/2012, n. 221, l'obbligo di predisporre apposita relazione in cui dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e a motivarne le ragioni, e di pubblicizzazione della scelta gestionale adottata.

Da detta norma discende una maggiore autonomia degli enti locali nella scelta della tipologia organizzativa dei servizi pubblici locali a rilevanza economica: non è indicato un modello preferibile, ma un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti.

Attualmente, le modalità ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali offerte dal contesto normativo comunitario (e anche nazionale) sono indifferentemente:

1. l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di contratti pubblici;
2. l'affidamento a società mista pubblico-privata, il cui socio privato deve essere scelto con procedura ad evidenza pubblica (c.d. gara a doppio oggetto), secondo la normativa europea e quella relativa alle società pubbliche;
3. l'affidamento in house, nel rispetto della disciplina europea, di quella in materia di contratti pubblici e di società partecipate da amministrazioni pubbliche.

**<u>SEZIONE B</u>**

**CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

***B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO***

L'Amministrazione Comunale, non disponendo delle adeguate risorse umane e strumentali per poter gestire direttamente i servizi cimiteriali da molti anni si avvale di operatori selezionati mediante appalto, conservando in gestione diretta le attività di controllo e verifica delle operazioni appaltate, nonché le attività amministrative relative al rilascio delle concessioni cimiteriali e alla riscossione dei servizi a pagamento. Restano in capo al Comune anche le attività manutentive straordinarie;

Con prott. nn. 15836/2021 e 9879/2022 è stata trasmessa al Comune, e successivamente integrata, una proposta di iniziativa privata di Partenariato Pubblico Privato (combinato disposto degli artt. 179 comma 3 e 183 commi 15 e 16 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per la riqualificazione e la successiva gestione di tutti i cimiteri del territorio comunale di Lastra a Signa (di seguito Proposta) da parte del RTI con mandatario il Consorzio Opere di Misericordia e mandanti la Misericordia di Lastra a Signa e la Misericordia di Malmantile, di durata ventennale;

In ordine alla Proposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 13/10/2022 l'Amministrazione:

- ha preso atto della coerenza della Proposta con le disposizioni normative di settore e, tuttavia, ritenuto non opportuno proporre una modifica regolamentare per la trasformazione del regime delle concessioni cimiteriali da perpetue a temporanee, presupposto essenziale della stessa Proposta, come emergeva dalla allegata relazione istruttoria del RUP;

- ha ritenuto, data la disponibilità del proponente di adeguare la Proposta mantenendo inalterato il regime di gestione delle concessioni perpetue a fronte dell'erogazione di un contributo annuale (di circa 20.000 € annui) e alla possibilità di vendere i loculi a persone in vita, che le modifiche al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, comunque necessarie all'adeguamento della Proposta, fossero nettamente "meno impattanti" e più "sostenibili" rispetto alla revoca delle concessioni perpetue;

- ha dichiarato la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della Proposta alle condizioni sopra indicate, dando atto che l'iter procedimentale conseguente la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe stato avviato soltanto successivamente alla presentazione di una nuova Proposta integrativa che, in coerenza con quella già presentata ed esaminata, mantenesse l'equilibrio economico-finanziario e garantisse un investimento commisurato alla durata della concessione;

Con prott. nn. 20042/2022 e 20043/2022 è stata trasmessa la Proposta integrata, formulata da una compagine diversa da quella iniziale, in quanto è venuta meno una delle mandanti originarie: la Misericordia di Lastra a Signa.

In ordine alla Proposta integrata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 13/12/2022 l'Amministrazione:

- ha preso atto della coerenza della Proposta integrata con le valutazioni già espresse nella propria precedente deliberazione, del permanere dell'equilibrio economico-finanziario e di un investimento commisurato alla durata della concessione;

- ha espresso parere favorevole alla necessità di proporre al Consiglio modifiche del regolamento Comunale di polizia mortuaria nei termini strettamente necessari alla realizzabilità della proposta;

- ha dichiarato, pertanto, la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della Proposta (integrata) di iniziativa privata di Partenariato Pubblico Privato per la riqualificazione e la successiva gestione di tutti i cimiteri del territorio comunale di Lastra a Signa, presentata dal Consorzio Opere di Misericordia quale mandatario, con mandante la Misericordia di Malmantile, di durata ventennale;

- ha demandato alla competente Responsabile del Settore 5 l'adozione degli atti necessari e conseguenti al provvedimento;

La Proposta di Partenariato Pubblico Privato mediante lo strumento del Project Financing di iniziativa privata, presentata dal Consorzio Opere di Misericordia (ex artt. 179 e 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016) e ritenuta di interesse pubblico dalla Giunta Municipale con la citata deliberazione n. 153/2022 in relazione agli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende raggiungere riguardo alla gestione dei cimiteri comunali ha ad oggetto la concessione ventennale della gestione tecnica ed economica dei cimiteri comunali unitamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione degli stessi (attività manutentive ordinarie e straordinarie) e degli ampliamenti, a fronte di un contributo comunale complessivamente quantificato in 400.000,00 €.

Si compone:

- di una parte introduttiva e di presentazione del candidato;
- del quadro conoscitivo, comprendente l'analisi demografica del territorio, la descrizione dello stato di fatto dei cimiteri comunali e del quadro dei ricavi e delle spese sostenuti dall'Ente nell'ambito dell'attuale gestione;
- di una sezione, costituente la Proposta vera e propria, con la descrizione della tipologia di servizio e del modello organizzativo proposti, un capitolato contenente tra l'altro:
  - le caratteristiche dei servizi e i relativi livelli quali-quantitativi;
  - la descrizione dettagliata delle modalità di gestione dei servizi cimiteriali;
  - la descrizione delle prestazioni e degli oneri del proponente relativi all'illuminazione votiva;
  - la descrizione delle manutenzioni ordinarie di immobili, impianti e aree cimiteriali;
  - la sommaria descrizione delle manutenzioni straordinarie con il rimando alle apposite schede allegate alla convenzione – che saranno comunque oggetto di puntuali richieste e specificazioni, nell'offerta tecnica in sede di gara;
  - Le tariffe per le concessioni e le operazioni cimiteriali e i canoni delle luci votive;

  le attività accessorie e il quadro sinottico degli indicatori quali-quantitativi e delle relative sanzioni relativo ai servizi, una preliminare informazione circa gli investimenti, aventi ad oggetto il graduale ampliamento del cimitero del Capoluogo, le regolarizzazioni catastali, le manutenzioni straordinarie e il recupero dei loculi oggetto di campagna di estumulazione ordinaria, l'indicazione delle garanzie offerte dal proponente e l'indicazione delle spese sostenute per la formulazione della proposta;
- della relazione sull'utilizzo del metodo del Public Sector Comparator contenente la matrice dei rischi, con l'indicazione della probabilità del verificarsi e dell'allocazione degli stessi in capo all'Amministrazione, al proponente o a entrambi e l'analisi Value for Money che calcola le componenti di rischio potenzialmente trasferibili al Concessionario e, dunque, il margine di convenienza del project financing rispetto all'appalto tradizionale;
- del Piano Economico Finanziario.

Completano la proposta due allegati esplicativi:

- la Relazione a corredo del riepilogo sintetico per interventi ai cimiteri nel comune di Lastra a Signa contenente la descrizione sintetica delle opere previste/realizzabili e una stima sommaria degli importi necessari.
- l'Allegato a) contenente il cronoprogramma delle attività manutentive e degli investimenti, in coerenza con il PEF.

Il quadro delle attività proposte comprende tutti i servizi legati alla gestione dei cimiteri, sintetizzabili in controllo degli accessi apertura e chiusura degli stessi, con implementazione di un sistema di videosorveglianza (a noleggio), ricevimento salme h 24, 7/7, servizi cimiteriali (tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni) compresa la tenuta dei registri a norma di legge, gestione amministrativa ed economica, su delega del Comune, delle concessioni cimiteriali e delle lampade votive (compresa gestione tecnica ed economica delle utenze e la messa a norma e relativa certificazione degli impianti entro 10 anni), cura del verde, manutenzione ordinaria, pulizia e decoro degli immobili e delle aree pertinenziali, compresi gli impianti presenti (idraulico, di smaltimento acque meteoriche ed elettrico) e gestione a norma di legge dei rifiuti, nonché una serie di investimenti che consistono nella progettazione e realizzazione degli interventi manutentivi straordinari su tutti i cimiteri e, limitatamente al cimitero di S. Martino in Gangalandi, di ampliamento, previo esproprio delle aree da parte del Comune, con la graduale costruzione di nuovi loculi (blocchi di 48, realizzati ogni 4 anni circa, per un totale complessivo di 192 nuovi loculi), la realizzazione di una campagna di estumulazioni ordinarie/volontarie per recupero loculi in concessione scaduta (previsti in un n. di 399 distribuiti nella durate della concessione), le regolarizzazioni catastali delle strutture cimiteriali.

Inoltre, saranno offerti gratuitamente al cittadino servizi sociali aggiuntivi che possano facilitare la fruizione dei cimiteri come servizio trasporto da e per le strutture cimiteriali e di accompagnamento interno alle strutture stesse, rivolto alle persone non autosufficienti, su prenotazione telefonica, centro di ascolto per il supporto emotivo dei dolenti, sistema informativo multilingue.

La proposta necessita quale presupposto necessario la modifica del Regolamento comunale di polizia mortuaria:

- inserendo la possibilità di un abbattimento tariffario del 10% sulle concessioni dei loculi recuperati;
- inserendo la possibilità di vendere i loculi a persone in vita: per attuare il processo di estumulazione/costruzione nuovi loculi, esplicitazione della possibilità di vendere i loculi nuovi a persone in vita;

Con tali premesse, la Proposta prevede un graduale processo di riutilizzo dei loculi "liberabili" mediante estumulazione e successiva rioccupazione, previo intervento di "rigenerazione", comprendente opere murarie e sanificazione. L'impegno economico iniziale per l'operazione, qualificato come investimento, si attesta intorno ai 350.000,00 €.

Accanto a ciò, il Proponente ha previsto una serie di interventi manutentivi sia ordinari che straordinari finalizzati alla riqualificazione del patrimonio cimiteriale, oggi versante in condizioni manutentive precarie, e la graduale realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero di San Martino.

Quest'ultima operazione, il cui investimento per la realizzazione è stimato intorno ai 230.000,00 €, è conforme alla normativa urbanistica vigente e richiederà l'esproprio delle aree di espansione cimiteriale.

La Proposta prevede che l'esproprio sia in capo al Comune. La matrice dei rischi attribuisce il rischio legato all'esproprio (cui attribuisce probabilità nulla) al soggetto che esercita il potere espropriativo, quindi nel caso di specie al Comune.

Nel complesso la Proposta prevede un "fabbisogno investimento", comprensivo degli oneri finanziari per "restituzione finanziamenti", pari a circa € 1.143.000,00 da parte del proponente per:

- Manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- Realizzazione nuovi loculi a San Martino in Gangalandi;
- Campagna di estumulazione ordinaria;

A fronte di ciò, è previsto un contributo da parte del Comune pari a totali 400.000,00 € distribuiti nel ventennio di concessione come segue:

- 20.000,00 € nell'anno di avvio della concessione;
- negli anni dal 2° al 5° nessun contributo;
- 26.000,00 € il 6°anno;
- 12.000,00 € negli anni dal 7°al 10°;
- 36.000,00 € l'11° anno di concessione;
- 20.000,00 € negli anni dal 12° al 15°;
- 46.000,00 € il 16° anno di concessione;
- 36.000,00 € negli ultimi 4 anni.

In relazione al piano degli investimenti, si evidenzia che la soluzione del project financing consente una gestione più vantaggiosa rispetto alle soluzioni alternative (appalto, concessione), in quanto consente con una limitata contribuzione economica da parte del Comune di ottenere un intero panel di interventi comprendenti la gestione ordinaria del servizio, le manutenzioni anche straordinarie e la realizzazione di nuovi loculi.
Ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs 50/2016 la proposta sopra descritta sarà posta a base di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

***B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE***

Il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale.

Gli enti locali, pertanto, possono considerare "servizio a domanda individuale" le attività ivi indicate, fissando le relative tariffe per l'utenza richiedente ed includendole fra i servizi richiamati dall'art. 172, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tra i servizi inclusi nel decreto soprarichiamato (che ha lo scopo di determinare quelle categorie di servizi pubblici per i quali gli enti locali sono tenuti a richiedere una contribuzione a carico dell'utente), al numero

18), si indica quello riguardante "trasporti funebri, pompe funebri"(numero sostituito dal comma 4, art. 2, D.M. 1° luglio 2002 e, successivamente, ripristinato nell'originaria formulazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1, art. 4, D.M. 16 maggio 2006, che ha abrogato il citato comma 4; da ultimo, detto numero è stato così modificato dall'art. 34, comma 26, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

L'art. 1, comma 7-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, come convertito dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26, ha sostanzialmente confermato la natura di detti servizi quali "servizi a domanda individuale".

I servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come "servizi pubblici locali a rilevanza economica" (si veda parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con parere n. AS883 del 12 ottobre 2011 rilasciato al Comune di Sulmona);

I "servizi necroscopici e cimiteriali" sono individuati come "servizi locali indispensabili" del Comune dall'art. 1, D.M. Interno 28 maggio 1993, e ricomprendono le attività di cui al D.P.R. n. 285/1990.

A partire da tale inquadramento occorre comprendere anche quali sono gli obblighi di servizio pubblico, trattandosi di “servizi forniti dietro retribuzione, che assolvono missioni di interesse generale e sono quindi assoggettati dagli stati membri a specifici obblighi di servizio pubblico” (cfr. Commissione Europea).

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti al gestore del servizio per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Sulla base delle esigenze emerse, il nuovo modello di gestione dei Cimiteri prevede che, al fine di garantire prestazioni di elevato livello qualitativo in maniera continua e conforme alle normative di settore, il gestore assuma, per la durata contrattuale di 20 anni, gli obblighi di seguito riassunti.

Il Concessionario non può per nessun motivo interrompere o sospendere, anche parzialmente, l’erogazione dei servizi, ad eccezione di scioperi o eventi di forza maggiore. Anche in tali casi, il Concessionario deve comunque adottare misure volte ad arrecare il minor disagio possibile e ad assicurare la massima tutela della salute e incolumità pubbliche e dell’ambiente. In quanto rientranti tra i “Servizi Pubblici Essenziali” soggiacciono al dettato dell’articolo 1 della legge 12.6.1990, n. 146 “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge” e s.m.i.

Il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad eseguire tutte le attività inerenti alla progettazione, alla gestione del servizio e alla realizzazione dei lavori, compreso il mantenimento in funzione e/o eventualmente la sostituzione degli impianti e delle attrezzature aziendali necessari all’erogazione del servizio, affinché gli stessi rimangano idonei allo svolgimento dello stesso e adeguati tecnologicamente per garantirne il regolare svolgimento.

Per la progettazione, il Concessionario assume l’obbligo di eseguire, a proprie cure e spese, tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella Convenzione, nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale, fermo restando che i permessi di costruire

relativi alle opere da realizzare verranno rilasciati a titolo gratuito dall'amministrazione competente, a norma dell'art. 17, comma 3, lettera c, del D.P.R. n. 380/2001.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla Convenzione in conformità al progetto esecutivo e al Cronoprogramma, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili; resta salva la possibilità di realizzare i lavori in termini anticipati rispetto alle previsioni del Cronoprogramma.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali, accollandosi in via esclusiva i costi degli interventi medesimi, a provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strutture cimiteriali, così come indicato nelle schede di progetto allegate allo studio di fattibilità e nell'offerta tecnica e ad osservare gli impegni previsti nello Studio di Fattibilità e negli altri documenti costituenti la Proposta per tutta la durata della Convenzione.

Il Concessionario si impegna a mantenere aggiornati il certificato di prevenzione incendi, i certificati impiantistici, il DVR ed i certificati relativi alle verifiche statiche delle strutture cimiteriali.

In relazione all'organizzazione del servizio, il Concessionario s'impegna specificatamente a:

- comunicare preventivamente al Concedente, per iscritto, i nomi dei dipendenti impiegati nel servizio, esperti e qualificati, che devono essere in numero adeguato al servizio da svolgere;
- fornire ai propri dipendenti appropriate divise da lavoro contenenti anche lo stemma del Comune di Lastra a Signa e tesserino di riconoscimento da portare in modo ben visibile durante tutta la durata dell'orario di lavoro;
- designare e segnalare al Concedente un responsabile del servizio che sia sempre presente sul posto di lavoro durante l'orario di lavoro. Tale responsabile dovrà essere dotato di apparecchio cerca persone o telefono cellulare. Gli interventi che il Concessionario è tenuto ad effettuare, anche in attuazione degli impegni assunti in sede di offerta, con l'indicazione della relativa tempistica, sono definiti nel cronoprogramma.

Il Concessionario è comunque tenuto all'osservanza del principio di correttezza e leale collaborazione sancito dall'art. 1175 codice civile.

In merito all'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale, il disciplinare gestionale e lo schema di convenzione prevedono obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali che comportino gravi vizi o difformità dell'opera riscontrate nella fase di esecuzione dei lavori, mancata erogazione dei servizi di cui alla convenzione, mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o di una delle polizze assicurative, gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. In ogni caso di risoluzione della Convenzione, il Concessionario sarà

tenuto a risarcire al Concedente tutti i danni diretti ed indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, ed a rifondere allo stesso i maggiori oneri subiti qualora nel frattempo maturati. In tali ipotesi trova applicazione l'art. 1453 del codice civile.

**SEZIONE C**

**MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

Il contratto di Partenariato pubblico privato è previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che lo definisce (art. 3, comma 1, lettera eee) come un "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat";

La finanza di progetto è espressamente riconosciuta quale forma di finanziamento dei contratti di partenariato pubblico privato ("PPP") dall'art. 182 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Con la stessa locuzione, tuttavia, il Codice designa anche le peculiari procedure di affidamento dei contratti di concessione delineate all'art. 183, le quali si caratterizzano per l'elevato apporto, nell'impostazione di tutti gli aspetti del progetto, del privato che si candida quale finanziatore, realizzatore e gestore dell'opera e/o dei servizi.

In particolare l'art. 183, commi 1-14, prevede una procedura di affidamento delle concessioni di lavori, alternativa alle modalità di affidamento previste nella Parte III del Codice - recante la disciplina generale dei contratti di concessione - mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti privati.

A base di gara è posto un progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, richiedendosi, invece, ai concorrenti, in sede di offerta, di presentare un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario (PEF) asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e di dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.
Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, essendo la valutazione estesa anche agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

Rispetto alle procedure di aggiudicazione delle concessioni ordinarie, l'iter procedurale in esame presenta talune peculiarità, disponendo la norma che l'amministrazione aggiudicatrice:
a) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta, anche in presenza di una sola offerta;
b) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini

dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
c) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
d) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la redazione dell'offerta nella misura massima del 2,5% del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Sebbene la norma faccia riferimento alla concessione di lavori, il procedimento descritto è applicabile anche, con i dovuti adattamenti, all'affidamento dei contratti di concessione di servizi, in virtù del disposto dell'art. 179, ultimo comma del Codice, in base al quale le disposizioni della Parte IV del Codice (comprendente gli articoli da 179 a 199) si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.

La possibilità del privato di contribuire alla determinazione delle caratteristiche di progetti di infrastrutture e servizi pubblici trova ancor più ampio spazio nella procedura descritta al comma 15 dell'art. 183, essendo in tal caso previsto che un soggetto privato proponente individui l'opera stessa o il servizio da offrire all'amministrazione, nonché le caratteristiche fondamentali della gestione dell'opera e/o dei correlati servizi.

Tale procedura prende, infatti, avvio con una proposta progettuale che può essere recepita negli strumenti di programmazione dell'amministrazione e conseguentemente essere posta, da quest'ultima, a base di una gara per l'affidamento di un contratto di PPP.

La scelta operata dall'Amministrazione rientra dunque tra le formule consentite di gestione dei servizi pubblici locali: consiste nella scelta nel mercato del soggetto affidatario previa gara, scelta rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

**SEZIONE D**

**MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1 lettere aaa), bbb) e ccc) del d.lgs. n. 50/2016.

Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante.

Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

Sulla base delle clausole della bozza di Convenzione e dell'allegata matrice di rischi il Concessionario si assume:

• il rischio di costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera aaa), D.Lgs, 50/2016, essendo a suo carico:

◦ il rischio di progettazione (probabilità lieve),

◦ il rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza/indisponibilità di

quelli previsti nel progetto (probabilità nulla)*,

◦ il rischio di errata valutazione dei costi e/o tempi di costruzione (probabilità lieve),

◦ il rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori (probabilità nulla)*,

◦ rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata (probabilità nulla)*,

◦ il rischio di manutenzione straordinaria (probabilità lieve);

• il rischio di domanda, come definito all'articolo 3 co. 1 let. ccc), D.Lgs, 50/2016, in quanto è a carico del Concessionario:

◦ il rischio di una contrazione della domanda di mercato (probabilità moderata),

◦ il rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda (probabilità moderata);

• il rischio di disponibilità di cui all'articolo 3 co. 1 let. bbb), D.Lgs, 50/2016, quali:

◦ il rischio di performance (probabilità lieve),

◦ il rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura e/o dei servizi da erogare (probabilità lieve),

◦ rischio di esproprio - se il potere espropriativo viene esercitato dal Concessionario (probabilità nulla)*,

◦ il rischio finanziario (probabilità lieve),

◦ il rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il corrispettivo dei servizi offerti (probabilità nulla)*,

◦ il rischio del valore residuale (probabilità nulla)*,

◦ il rischio di obsolescenza (probabilità nulla)*

◦ il rischio operativo (probabilità lieve).

Sono considerati condivisi tra Concedente e Concessionario il rischio di commissariamento, quello amministrativo (entrambi con probabilità lieve) e quello delle relazioni industriali (probabilità nulla)*.

Sono posti a carico del Comune i seguenti rischi:

• Fase di costruzione:

◦ il rischio di esecuzione dell'opera difforme al progetto (probabilità nulla)*,

• Fase di gestione:

◦ rischio di esproprio - se il potere espropriativo viene esercitato dal Comune (probabilità nulla)*,

◦ rischio ambientale/archeologico solo per cause di forza maggiore (probabilità lieve).

Come già detto, la Proposta prevede un “fabbisogno investimento”, comprensivo degli oneri finanziari per “restituzione finanziamenti”, pari a circa € 1.143.000,00 da parte del proponente per:

• Manutenzioni ordinarie e straordinarie;

• Realizzazione nuovi loculi a San Martino in Gangalandi;

• Campagna di estumulazione ordinaria;

A fronte di ciò, è previsto un contributo da parte del Comune pari a totali 400.000,00 € nell’intero periodo di affidamento.

La scelta di gestione mediante Partenariato Pubblico Privato in Project Financing consente molteplici vantaggi rispetto alle soluzioni alternative (appalto, concessione), in quanto:

• rispetto all’appalto, consente di gestire in modo unitario sia il servizio cimiteriale, sia le manutenzioni ordinarie e straordinarie, sia la realizzazione di nuovi loculi. Queste tre tipologie di servizio/lavoro, diversamente, andrebbero gestite con modalità interamente a carico dell’Amministrazione, mentre con la soluzione del project si prevede un esborso previsto in € 400.000,00 per l’intero ventennio per ottenere l’intero panel degli interventi, con trasferimento del rischio a carico del Concessionario. Dall’analisi Value for Money, che calcola le componenti di rischio potenzialmente trasferibili al Concessionario e, dunque, il

margine di convenienza del project financing rispetto all'appalto tradizionale, condotta con il metodo del Public Sector Comparator (PSC) emerge una quantificazione del rischio trasferito dal Comune all'operatore economico stimata attorno ai 600.000 €;

• rispetto alla concessione, l'investimento consente di "liberare" risorse mediante cui si procederà, oltre che alla gestione ordinaria del servizio, alle manutenzioni anche straordinarie e, in parte, alla realizzazione di nuovi loculi, conseguendo un miglioramento qualitativo del patrimonio cimiteriale comunale e conseguentemente del servizio.

BOCHICCHIO
ALESSIA
23.01.2023
13:26:51
GMT+01:00